Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 25 del 09 giugno 2003

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 maggio 2003 - Deliberazione N. 2003 - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità **- Indirizzi operativi assegnazione ormeggi ambito portuale di Baia (NA).**

omissis

Premesso

- che nel territorio della Regione Campania sono dislocati vari porti di rilevanza regionale ed interregionale con destinazione turistico-ricreativa;

- che dal 1 gennaio del 2002, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, l. 18 marzo 2001 n. 88, all'art. 105, comma 2 lett. 1), d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, alle regioni risultano conferite le competenze amministrative per la concessione e l'autorizzazione all'utilizzo dei beni demaniali marittimi negli ambiti dei porti di rilevanza economica, regionale ed interregionale;

- che, da detta data, le Capitanerie di Porto site nella Regione Campania hanno trasmesso al Settore Demanio Marittimo - Porti - Aeroporti e Opere Marittime i fascicoli relativi al rilascio dei singoli titoli concessori e autorizzatori;

- che la trattazione delle varie richieste concernenti l'utilizzo di tali beni demaniali richiede una particolare organizzazione della struttura amministrativa regionale, direttamente collegata alla legge sul decentramento regionale, in applicazione del citato dlgs. 112/98 e della intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione. L'art. 117 Cost., come innovato dalla citata riforma, attribuisce infatti alle Regioni la potestà legislativa. concorrente in materia di governo del territorio, porti e aeroporti civili, riservando allo Stato la determinazione dei soli principi fondamentali;

- che l'Assessorato ai Trasporti sta procedendo alla catalogazione dei porti di rilievo regionale ed interregionale, nonché alla predisposizione di un regolamento per l'uso delle aree portuali, conformemente al disposto dell'art. 6, l.r. 28 marzo 2003 n. 3, che attribuisce alla Regione le funzioni programmatorie ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilevo regionale ed interregionale.

Rilevato:

- che la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 2000 del 17 maggio 2002 ha fornito indirizzi generali in materia di rilascio e rinnovo di concessioni nell'ambito delle aree demaniali marittime portuali, restringendo le ipotesi di rilascio in attesa del citato emanando regolamento;

- che la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 3194 del 5 luglio 2002, ha autorizzato per la stagione estiva 2002, ai sensi della citata delibera di G.R.C. n. 2000/2002, le occupazioni per brevi periodi ai soggetti utilizzatori degli specchi acquei nel porto di Baia nel corso della precedente stagione estiva 2001, nonché disposto il rinnovo di concessioni, temporalmente limitate alla stagione estiva 2002, a favore della Cooperativa BAIOS - Impresa lavoratori portuali di Baia S.C.P.L. a r.l., della Società servizi ausiliari marittimi ormeggi e pilotaggi S.a.s. e dell'Agenzia spedizionieri doganali di Gennaro Ramazio;

- che la Giunta Regionale della Campania, con ulteriore delibera n. 4105 del 20 settembre 2002 ha prorogato al 30 ottobre la durata degli atti autorizzatori di cui al punto precedente;

Rilevato inoltre:

- che con d.m. Ambiente del 7 agosto 2002, pubblicato in G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002, è stato istituito il Parco archeologico sommerso di Baia;

- che detto decreto delinea la perimetrazione del Parco archeologico di Baia suddividendolo in tre aree di riserva, prescrive le attività vietate all'interno del Parco ed individua nella Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta l'ente gestore provvisorio, in attesa che venga costituito quello definitivo previsto di cui all'art. 5 del citato decreto istitutivo;

- che, in attesa della costituzione del soggetto gestore definitivo del Parco e dell'individuazione delle relative competenze, si è determinato un conseguente rallentamento nella stesura del piano degli ormeggi nel porto di Baia, previsto con la citata delibera di G.R.C. n. 3194/2002, e propedeutico all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per il rilascio di concessioni degli specchi acquei all'uopo utilizzabili;

- che, a seguito della pubblicazione del citato decreto ministeriale, che ha fissato dei vincoli di utilizzo dell'area, la Procura della Repubblica di Napoli con provvedimento del 12 febbraio 2003, RGNR

61034/00/21, ha revocato il decreto di sequestro del porto di Baia, precedentemente emanato come da provvedimento del 29 settembre 2000, prot. n. 2305/10NA-P;

- che la Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta - nel corso della conferenza di servizi attivata dal competente Settore Demanio Marittimo, con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti, al fine di addivenire ad una compiuta soluzione delle problematiche connesse all'utilizzo del porto di Baia - con nota dell'11 aprile 2003, prot. n. 10189 ha fornito prescrizioni operative ai fini dell'utilizzo dello specchio acqueo nella zona di riserva C di cui al decreto istitutivo del Parco sommerso di Baia;

- che, da planimetria allegata a nota del 10 maggio 2002, prot. n. 13576, la Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta ha individuato all'interno dell'area del Parco di Baia un ulteriore specchio acqueo compatibile con l'installazione di pontili galleggianti, sinora non utilizzato;

Considerato:

- che le posizioni contrastanti in materia di competenza sul rilascio di atti concessori nel porto di Baia emerse nel corso della citata conferenza di servizi non possono determinare un blocco nell'attività amministrativa, con grave nocumento per le locali attività economiche e concreti pericoli di ordine pubblico;

- che, alla luce dell'impianto normativo delineato nelle premesse alla presente delibera, la Regione Campania è competente al rilascio dei titoli concessori alla occupazione degli specchi acquei anche nel porto di Baia;

- che, a tutt'oggi, non è stato istituito il soggetto gestore definitivo del Parco sommerso di Baia, deputato, alla regolamentazione delle attività nell'ambito del suddetto parco;

- che le citate esigenze di ordine pubblico, nonché di interesse pubblico alla fruizione dei servizi turistici sono concrete ed attuali, stante l'inoltrarsi della stagione estiva;

- che, come da verbale di conferenza di servizi del 13 maggio 2003, il Comune di Bacoli ha proposto la riconferma dei soggetti precedentemente autorizzati o concessionari, data l'imminente stagione estiva e la necessità di trovare agli operatori una soluzione immediata che, ne assicuri le attività lavorative e produttive.

Ritenuto:

- che, per la sola stagione estiva 2003, nelle zone perimetrate del Parco rientranti nella zona di riserva C, afferenti al porto di Baia, è opportuno e necessario rilasciare concessioni temporanee con validità non oltre il 30 ottobre, per il montaggio dei pontili da destinare ad ormeggi per la nautica da diporto, esclusivamente ai soggetti precedentemente già autorizzati o concessionari stanti, di cui alla delibera di G.R.C., n. 3194/2002, in capo ai quali sussiste diritto d'insistenza;

- che il posizionamento dei pontili dovrà rispettare le prescrizioni tecniche dettate per la stagione estiva 2002;

- che le concessioni temporanee dovranno in ogni caso richiamare, anche in riferimento alla problematica della rimozione dei corpi morti, le prescrizioni fornite dall'ente gestore in via provvisoria del Parco di Baia;

- che, nelle more della predisposizione del regolamento per l'uso delle aree portuali e della costituzione del soggetto gestore definitivo del Parco, con conseguente individuazione delle relative competenze, non risulta opportuno rilasciare nuovi titoli concessori inerenti l'utilizzo dell'ulteriore specchio acqueo risultante da planimetria allegata a nota del 10 maggio 2002, prot. n. 13576, della Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta;

- che, al fine del rilascio delle concessioni temporanee debbano pervenire le attestazioni antimafia dei soggetti richiedenti.

Visti:

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327;

- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la l. 16 marzo 2001, n. 88;

- la l.r. 28 marzo 2002, n. 3;

- le delibere di G.R.C, 17 maggio 2002, n. 2002; 5 luglio 2002, n. 3194 e 20 settembre 2002, n. 4105.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di dettare i seguenti indirizzi operativi cui dovrà attenersi la competente Area Generale di Coordinamento nell'assegnazione degli specchi acquei nel porto di Baia:

- di rilasciare, per la sola stagione estiva 2003, nelle zone perimetrate del Parco afferenti al porto di Baia, esclusivamente concessioni temporanee, ai sensi della delibera di G.R.C. 17 maggio 2002, n. 2000, con validità non oltre il 30 ottobre, per il montaggio dei pontili da destinare ad ormeggi per la nautica da diporto;

- che il posizionamento dei pontili rispetti le prescrizioni tecniche dettate per la stagione estiva 2002;

- che tali concessioni temporanee richiamino in ogni caso, anche in riferimento alla problematica della rimozione dei corpi morti, le prescrizioni fornite dall'ente gestore in via provvisoria del Parco di Baia;

- che dette concessioni temporanee vengano assegnate ai soggetti precedentemente già autorizzati o concessionari stanti, di cui alla delibera di G.R.C. del 5 luglio 2002, n. 3194;

- che, al fine del rilascio delle concessioni, all'Area Generale di Coordinamento competente debbano pervenire le attestazioni antimafia dei soggetti richiedenti;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti ed opere marittime e al B.U.R.C. per le rispettive competenze.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante